

# LA SETTIMANA IN BREVE

<b>02</b>	<b>Notizie</b>
	FISCALE
02	IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili - Superbonus
03	IMPOSTE SOSTITUTIVE - Regime forfetario ex L. 190/2014
	AGEVOLAZIONI
04	AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali
	LAVORO
05	PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali
	IMMOBILI
06	LOCAZIONI - Aspetti fiscali - Imposizione diretta
<b>08</b>	<b>Leggi In evidenza</b>

## IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Superbonus - Interventi superbonus non ultimati - Clausola di salvaguardia - Novità del DL 212/2023

È stato pubblicato, sulla G.U. 29.12.2023 n. 302, il DL 29.12.2023 n. [212](#) (in vigore dal 30.12.2023), che contiene novità in materia di superbonus, di “bonus barriere 75%” e di opzioni per la cessione della detrazione e lo sconto sul corrispettivo.

### **Novità in materia di superbonus**

Relativamente al superbonus, di cui all'[art. 119](#) del DL 34/2020, il DL [212/2023](#) non prevede alcuna proroga dell'aliquota del 110%, né il c.d. “SAL straordinario di fine 2023” come invece era stato ipotizzato nelle fasi preliminari all'approvazione del decreto.

Di conseguenza, a decorrere dall'1.1.2024, tutte le spese saranno agevolate al 70%, sia quelle relative all'ultimazione di interventi già in avanzata fase di realizzazione, sia quelle relative a interventi nuovi.

Tra le principali misure in materia di superbonus contenute negli [artt. 1](#) e [2](#) del DL 212/2023, invece, si segnala:

- l'introduzione di una sorta di clausola di salvaguardia per SAL fino al 31.12.2023 in caso di mancata ultimazione dei lavori (si veda di seguito);
- il riconoscimento di un contributo a favore dei soggetti a basso reddito per le spese sostenute dall'1.1.2024 al 31.10.2024 per il completamento dei lavori che al 31.12.2023 sono stati realizzati per almeno il 60%;
- la previsione di limitazioni alla possibilità di optare per la cessione della detrazione o lo “sconto sul corrispettivo” per gli interventi di demolizione e ricostruzione compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana;
- l'introduzione dell'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali in capo ai contribuenti che fruiscono del superbonus del 110% ai sensi del co. 8-ter dell'[art. 119](#) del DL 34/2020.

### **Mancata ultimazione degli interventi superbonus**

L'[art. 1](#) co. 1 del DL 212/2023 prevede che la detrazione spettante per gli interventi superbonus, di cui all'[art. 119](#) del DL 34/2020, per la quale si è optato per la cessione o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all'[art. 121](#) dello stesso DL 34/2020, sulla base di SAL effettuati fino al 31.12.2023, non sarà oggetto di recupero se i medesimi interventi non verranno ultimati, ivi compreso il caso in cui ciò comporti, con riguardo agli obiettivi di efficienza energetica, il mancato conseguimento del miglioramento di due classi energetiche richiesto dal co. 3 dell'[art. 119](#) del DL 34/2020.

### **Novità in materia di interventi di eliminazione delle barriere architettoniche**

L'[art. 3](#) del DL 212/2023 ha introdotto, a decorrere dal 30.12.2023, rilevanti modifiche alla disciplina del “bonus barriere 75%” di cui all'[art. 119-ter](#) del DL 34/2020 con riguardo, in particolare:

- alle tipologie di interventi agevolati: per le spese sostenute dal 30.12.2023, il “bonus barriere 75%” spetta soltanto per gli interventi aventi per oggetto “scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici”;
- alle asseverazioni richieste: il rispetto dei requisiti tecnici di eliminazione delle barriere architettoniche, previsti dal DM 236/89, “deve risultare da apposita asseverazione rilasciata dai tecnici abilitati”;

- alle modalità di pagamento: le spese devono essere pagate con bonifico “parlante” come previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'[art. 16-bis](#) del TUIR;
- alla facoltà di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all'[art. 121](#) del DL 34/2020, che viene limitata, per le spese sostenute dall'1.1.2024.

#### ***Opzione per la cessione e lo sconto per il “bonus barriere 75%”***

Con riguardo alle spese sostenute dall'1.1.2024 che danno diritto al “bonus barriere 75%”, di cui all'art. 119- ter del DL 34/2020, l'opzione è possibile se effettuata:

- dai condomini (in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa);
- dalle persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari.

In quest'ultimo caso il contribuente deve, al contempo:

- essere titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare;
- adibire ad abitazione principale tale unità immobiliare;
- avere un reddito di riferimento non superiore a 15.000,00 euro, determinato ai sensi dell'[art. 119](#) co. 8-bis.1 del DL 34/2020. Il requisito reddituale, tuttavia, non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'[art. 3](#) della L. 104/92.

art. 1 co. 1 DL 29.12.2023 n. 212

art. 119 co. 1 bis DL 19.5.2020 n. 34

art. 121 DL 19.5.2020 n. 34

*Il Quotidiano del Commercialista del 11.1.2024 - “Salvaguardia” ampia per i lavori superbonus con opzione non ultimati” - Zanetti - Zeni*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - “Superbonus” - Zeni A.*

## **IMPOSTE SOSTITUTIVE**

Regime forfetario ex L. 190/2014 - Causa ostativa - Attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro attuali o precedenti - Contributo allo studio (risposta interpello Agenzia delle Entrate 9.1.2024 n. 3)

Con la risposta a interpello 9.1.2024 n. [3](#), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le somme percepite a titolo di contributo allo studio e alla formazione per l'avvio di un'attività professionale non rilevano ai fini della valutazione della causa di esclusione dal regime forfetario di cui all'[art. 1](#) co. 57 lett. d-bis) della L. 190/2014.

Nel caso oggetto di interpello, una banca aveva istituito un centro di formazione permanente attraverso cui offriva periodicamente ai soggetti interessati un percorso formativo propedeutico alla preparazione dell'esame di abilitazione per l'attività di consulente finanziario. Durante il periodo formativo della durata di sei mesi, la banca riconosceva un contributo allo studio che assolveva unicamente la funzione di sussidio per lo studio e la formazione professionale a favore dei partecipanti, non riconducibile a una remunerazione per prestazioni di lavoro o di collaborazione.

#### ***Classificazione reddituale del premio allo studio e alla formazione***

Le somme corrisposte per la realizzazione di iniziative formative volte a favorire l'ingresso dei lavoratori nel mondo del lavoro costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'[art. 50](#) co. 1 lett. c) del TUIR, rientrando nella più ampia categoria delle borse di studio.

Al riguardo, già la C.M. [326/97](#) aveva precisato che:

- per la nozione di “borsa di studio” si deve far riferimento alle erogazioni attribuite a favore di

- soggetti, anche non studenti, per sostenere l'attività di studio o di ricerca scientifica, di specializzazione, ecc.;
- relativamente agli assegni, premi o sussidi "per fini di studio o di addestramento professionale", rientrano nel novero di tali erogazioni oltre quelle relative ai corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione per fini di studio o di addestramento professionale anche quelle per corsi finalizzati ad una futura eventuale occupazione di lavoro (nello stesso senso si sono espresse anche le ris. [95/2002](#) e ris. [46/2008](#)).

#### **Attività svolta in favore dell'attuale o precedente datore di lavoro**

Una delle condizioni che preclude l'applicazione del regime forfetario si verifica se l'attività autonoma è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni ([art. 1](#) co. 57 lett. d-bis) della L. 190/2014).

Atteso il riferimento alla figura del "datore di lavoro", sulla base dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate (circ. [9/2019](#)), sono interessati dalla causa ostativa i soggetti che percepiscono o hanno percepito redditi di lavoro dipendente di cui all'[art. 49](#) del TUIR e redditi assimilati a quelli lavoro dipendente riconducibili alle fattispecie di cui all'[art. 50](#) co. 1 lett. a), b), c-bis) ed e) del TUIR.

La verifica della prevalenza va effettuata al termine del periodo d'imposta in cui il soggetto ha applicato il regime agevolato. Ciò significa che, se nel 2023 è stato applicato il regime e, per tale anno, è stata accertata la prevalenza sulla base dei rapporti intrattenuti nel 2022 e nel 2021, il regime deve essere disapplicato dal 2024. Viceversa, per il soggetto che applica per la prima volta il regime dal 2024, la verifica dovrà essere fatta solo alla fine di tale anno tenendo conto dei rapporti intrattenuti con i datori di lavoro avuti nel 2023 e nel 2022, con eventuale fuoriuscita dal 2025.

Nel caso oggetto di interpello, il contributo allo studio per la professione di consulente finanziario, essendo equiparabile ad una borsa di studio, è irrilevante ai fini della causa di esclusione in esame nell'ipotesi in cui, a seguito del superamento dell'esame di abilitazione, il consulente finanziario intraprenda un rapporto professionale attraverso un mandato di agenzia con la medesima banca che ha erogato il contributo. Nel medesimo senso si era espressa la precedente risposta a interpello [184/2019](#).

I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente vanno considerati, senza esclusioni, ai fini della diversa causa di esclusione dal regime forfetario prevista dalla successiva lett. d-ter) della norma citata, concorrendo al limite di 30.000,00 euro sull'anno precedente. Tuttavia tale condizione non è stata esaminata nella risposta in commento trattandosi di somme inferiori alla citata soglia.

art. 1 co. 57 L. 23.12.2014 n. 190

Risposta interpello Agenzia Entrate 9.1.2024 n. 3

*Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Regimi contabili e fiscali - Regime forfetario per gli autonomi (L. 190/2014)" - Rivetti P.*

*Il Quotidiano del Commercialista del 10.1.2024 - "Il contributo allo studio non pregiudica il regime forfetario" -*

*Rivetti*

## Agevolazioni

### **AGEVOLAZIONI FISCALI**

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali - Adempimenti documentali - Indicazione del riferimento normativo nelle fatture e negli altri documenti - Rilevanza della fattura con dicitura e indicazione puntuale dei DDT (risposta interrogazione parlamentare 10.1.2024 n. 5-01787)

Con la risposta a interrogazione parlamentare 10.1.2024 n. [5-01787](#) sono state fornite ulteriori indicazioni in merito all'obbligo di indicare la dicitura nei documenti rilevanti ai fini del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex L. [178/2020](#).

#### ***Indicazione della dicitura in fattura e negli altri documenti***

Il co. 1062 dell'[art. 1](#) della L. 178/2020 dispone che i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca dello stesso, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, stabilendo, altresì, che *"a tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter"*.

Con la circ. 23.7.2021 n. [9](#), l'Agenzia delle Entrate, sentito il Ministero dello Sviluppo economico, al fine di chiarire le modalità applicative del credito d'imposta, ha precisato che, nel caso in cui nelle fatture e negli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni eleggibili, già emessi, non sia stato indicato il corretto riferimento normativo, i soggetti interessati *"possono integrare (rectius, regolarizzare)"* i documenti anzidetti, sprovvisti della corretta indicazione delle disposizioni agevolative di riferimento, prima dell'inizio delle attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

#### ***Obbligo esteso ai DDT***

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 18.5.2022 n. [270](#), ha precisato che il suddetto obbligo riguarda anche i documenti che certificano la consegna del bene, quali il "documento di trasporto".

Tale interpretazione, nell'interrogazione parlamentare, è stata però considerata forzata ed eccessivamente estensiva, dal momento che in genere i DDT sono citati nelle fatture già contenenti il riferimento normativo.

Il rischio quindi era che gli incentivi fossero revocati soltanto per la mancata indicazione della dicitura nei DDT.

#### ***Fattura con dicitura e puntuale riferimento ai DDT***

Nella risposta n. 5-01787 viene affermato che, fermo restando che, ai fini della maturazione e della finezione del credito d'imposta, il costo relativo agli investimenti agevolabili deve essere effettivamente sostenuto ma anche correttamente determinato, l'individuazione della documentazione idonea ad assolvere tale funzione - che, per espressa previsione normativa, riguarda *"le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati"* - è resa possibile attraverso l'indicazione, in tali documenti, dell'espresso riferimento *"alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter"*.

Pertanto, tra i documenti idonei ad assolvere le predette funzioni, oltre alla fattura, devono ritenersi ricompresi anche i documenti di trasporto che certificano la consegna del bene ed in relazione ai quali, pertanto, resta fermo, in linea generale, il predetto obbligo di indicare il riferimento alle disposizioni agevolative.

Tuttavia, la disposizione in esame potrà considerarsi formalmente rispettata nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter dell'[art. 1](#) della

L. 178/2020, richiami chiaramente ed univocamente il documento di trasporto nel quale è stata omessa l'indicazione della norma agevolativa.

art. 1 co. 1062 L. 30.12.2020 n. 178

Risposta interrogazione parlamentare 10.1.2024 n. 5-01787

Risposta interpello Agenzia Entrate 18.5.2022 n. 270

***Il Quotidiano del Commercialista del 12.1.2024 - "Per il bonus investimenti dicitura nei DDT non sempre necessaria" - Alberti***

***Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus investimenti in beni strumentali" - Alberti P.***

## PREVIDENZA

**Ammortizzatori sociali - Principali disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di sostegno al reddito e alle famiglie - Applicazione per l'anno 2024 (circ. INPS 5.1.2024 n. 4)**

L'INPS, con la circ. 5.1.2024 n. [4](#), ha fornito un riepilogo delle principali disposizioni contenute nella legge di bilancio 2024 (L. 30.12.2023 n. [213](#)) in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di misure a sostegno del reddito e in favore delle famiglie, destinate a produrre effetti nell'anno in corso, di seguito sinteticamente elencate.

### **ISCRO**

La legge di bilancio 2024 ha reso strutturale, dall'1.1.2024, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO), riconosciuta ai liberi professionisti soggetti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS ex [art. 2](#) co. 26 della L. [335/95](#).

### **Modifica della misura dell'indennità giornaliera di malattia per la "gente di mare"**

L'[art. 1](#) co. 156 della L. 213/2023 ha introdotto novità circa le modalità di calcolo e l'ammontare dell'indennità giornaliera di malattia per i lavoratori marittimi (c.d. "gente di mare") per gli eventi insorti dall'1.1.2024.

### **Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro**

La legge di bilancio 2024 ha prorogato, per l'anno in corso, diverse misure, tra cui:

- il trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei *call center*, non rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui all'[art. 44](#) co. 7 del DLgs. 14.9.2015 n. 148;
- i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa;
- il trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria;
- il trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività in favore delle imprese che cessano l'attività produttiva;
- l'integrazione del trattamento di CIGS per i dipendenti del gruppo ILVA.

È stata poi incrementata la dotazione finanziaria per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'[art. 22-bis](#) del DLgs. 148/2015 ed è stato riconosciuto un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica, con almeno 1.000 dipendenti e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità.

Nel corso dell'anno 2024 continuerà poi a trovare applicazione, in quanto disposizione di carattere strutturale, la previsione di cui all'[art. 22-ter](#) del DLgs. 148/2015, che, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, prevede la possibilità di ricorrere a un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria.

Per contro, nel corso del 2024 non troverà più applicazione la disposizione di cui all'[art. 44](#) co. 11-ter del DLgs. 148/2015, che prevedeva la possibilità di ricorrere al trattamento straordinario di integrazione salariale per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica, non essendo stata prorogata.

### **Congedo parentale**

L'[art. 1](#) co. 179 della L. 213/2023 ha previsto che oltre all'indennità di congedo parentale elevata all'80% della retribuzione per un mese, come previsto dalla legge di bilancio 2023, se ne aggiunga un'altra al 60% della retribuzione per un ulteriore mese (elevata all'80% per il solo 2024), sempre in alternativa tra i genitori ed entro il sesto anno di vita del bambino.



La norma si applica ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, dopo il 31.12.2023.

L. 30.12.2023 n. 213

Circolare INPS 5.1.2024 n. 4

*Il Quotidiano del Commercialista del 6.1.2024 - "ISCRO strutturale dal 2024" - Gianola*

## Immobili

### LOCAZIONI

Aspetti fiscali - Imposizione diretta - Canoni di locazione non percepiti - Immobili commerciali - Tassazione fino alla registrazione della risoluzione (Cass. 9.1.2024 n. 746)

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza [9.1.2024](#) n. 746, è tornata sul tema della tassazione dei canoni di locazione commerciale non percepiti con particolare riferimento agli effetti della risoluzione del contratto di locazione su tale situazione.

#### ***Tassazione dei canoni di locazione - Irrilevanza della percezione***

Va premesso che l'[art. 26](#) del TUIR, come oggi vigente, impone al locatore di immobili di tassare i redditi derivanti dalla locazione anche ove non abbia effettivamente percepito i canoni, fino a quando (limitatamente agli immobili a uso abitativo) non abbia intimato lo sfratto o ingiunto il pagamento.

Per gli immobili commerciali, invece, non vale neppure questa deroga e, quindi, i canoni sono imponibili fino a che sia in vita il contratto, anche se non percepiti.

In ogni caso, a prescindere dall'eventuale disposto di norme eccezionali (come quella definita dall'[art. 26](#) del TUIR per i canoni di locazione di immobili abitativi), il presupposto per l'imponibilità dei canoni è l'esistenza di un contratto di locazione che configura, per l'appunto, il titolo per la percezione di quei redditi.

Quindi, se la risoluzione del contratto configura il confine per l'imponibilità dei canoni, è però necessario definire come tale evento debba essere provato all'Amministrazione finanziaria, affinché risulti ad essa opponibile.

Su questo punto si incentra la pronuncia in commento, che ha definito una regola molto rigorosa per l'opponibilità della data della risoluzione del contratto all'Amministrazione finanziaria.

#### ***Registrazione della risoluzione - Necessità***

Nello specifico, secondo l'ordinanza n. [746/2024](#) della Corte di Cassazione, solo la registrazione della risoluzione del contratto di locazione consente di attribuire data certa a tale evento e, quindi, di opporlo all'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, anche quando il contratto di locazione è risolto tra le parti, secondo questa tesi, i canoni di locazione di immobili commerciali non percepiti sono soggetti a imposizione, fino a che non viene registrata la risoluzione. In tal senso si era già espressa la giurisprudenza di legittimità in due precedenti (Cass. 30.12.2021 n. [41954](#) e Cass. 3.6.2021 n. [15352](#)).

La Corte arriva a tale conclusione sulla base del seguente ragionamento.

La registrazione degli eventi successivi alla registrazione del contratto di locazione (tra i quali si annovera anche la risoluzione del contratto) è un obbligo sancito dall'[art. 17](#) del DPR 131/86; per questo motivo, la risoluzione della locazione, anche se stipulata verbalmente, va registrata entro 30 giorni. Ne deriva che all'omissione dell'obbligo di registrazione dell'accordo risolutivo "consegue il persistere dell'obbligazione tributaria", perché la mancata esecuzione della formalità di registrazione "rende tale atto, con specifico riferimento alla presunta data della risoluzione del contratto, inopponibile all'Amministrazione finanziaria".

#### ***Data certa***

In particolare, secondo la pronuncia in commento, la mancata registrazione osterebbe non tanto alla prova della risoluzione, quanto impedirebbe di fornire data certa alla risoluzione medesima.

Ciò sarebbe dimostrato, secondo l'ordinanza in commento, dal disposto dell'[art. 2704](#) c.c., a norma del quale "la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento".

Per questo motivo, posto che l'Amministrazione finanziaria va considerata "soggetto terzo" ai fini dell'[art. 2704](#) c.c., in quanto è "titolare di un diritto di imposizione in qualche misura collegato al negozio documentato e suscettibile di pregiudizio per effetto di esso" la data della risoluzione della locazione non le può essere opposta se non registrata.

Ne deriva che, nel caso di specie, la pronuncia ritiene tassabili i canoni di locazione 2007, seppur non percepiti dal locatore (tale elemento era indiscusso, in quanto confermato dal conduttore), poiché la scrittura privata di risoluzione del contratto, pur riportando una data anteriore, era stata registrata solo nel 2008.

#### *Altri elementi per l'acquisizione della data certa*

Non si può non segnalare, che, a norma dell'[art. 2704](#) c.c., la registrazione non è il solo fatto che consenta di attribuire data certa ad un evento.

art. 17 TUR

art. 26 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 2704 c.c.

*Il Quotidiano del Commercialista del 10.1.2024 - "Locazioni commerciali con canoni tassati fino alla registrazione della risoluzione" - Mauro*

*Casi & Strumenti del 14.4.2023, p. 139-186 - 'Speciale REDDITI PF 2023 - Istruzioni commentate' - Anita Mauro e Arianna Zeni*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Locazione - Fabbricati" - Zeni A. - Fornero L.*

*Il Quotidiano del Commercialista del 17.1.2022 - "La risoluzione del contratto di locazione blocca la tassazione ma va provata la data" - Mauro*

*Il Quotidiano del Commercialista del 14.4.2023 - "Risoluzione del contratto di locazione opponibile se accertata in giudizio \*" - Mauro*

Cass. 9.1.2024 n. 746

## AGEVOLAZIONI

DM MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 7.7.2023 N. 118

### **AGEVOLAZIONI**

**AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta "social bonus" - Approvazione della modulistica**

L'art. 81 del DLgs. 117/2017 (codice del Terzo settore) e il DM 23.2.2022 n. 89 disciplinano il credito d'imposta c.d. "social bonus".

Tale credito d'imposta è pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, e al 50% se effettuate da enti o società, in favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali.

In attuazione di tale disciplina, con il presente decreto è stata approvata la relativa modulistica.



### ***Modulistica approvata***

La modulistica approvata è quella relativa:

- al procedimento di individuazione dei progetti di recupero ammissibili al “social bonus”;
- alla rendicontazione delle spese sostenute dagli enti del Terzo settore con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali effettuate a sostegno dei medesimi progetti.

### ***Disponibilità della modulistica***

La modulistica approvata è disponibile all’interno dell’applicativo informatico denominato “Social Bonus”, accessibile dal portale <https://servizi.lavoro.gov.it>.

### ***Presentazione delle istanze***

L’ente del Terzo settore presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i progetti di recupero sostenibili mediante le erogazioni liberali che possono fruire del “social bonus”:

- tramite l’apposita piattaforma informatica;
- utilizzando la modulistica approvata;
- entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ogni anno.

I progetti presentati saranno valutati e approvati da un’apposita commissione.

### ***Comunicazione delle erogazioni liberali ricevute e delle spese sostenute***

Gli enti del Terzo settore titolari dei progetti di recupero ammessi al “social bonus” trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, utilizzando la modulistica approvata:

- l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento a sostegno del progetto;
- il rendiconto delle spese sostenute nel trimestre di riferimento con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali;
- a seguito della conclusione dei lavori, il rendiconto finale.